

Misure regionali 2018-2019 per migliorare la qualità dell'aria

Come ogni anno, nella stagione autunno/inverno entrano in vigore i provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli, insieme ad altre disposizioni finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria.

Misure permanenti di limitazione del traffico veicolare

L'aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria – PRIA 2018 – ha disposto **per gli autoveicoli di classe Euro 3 diesel il fermo della circolazione**, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno successivo.

Le nuove limitazioni si sommano a quelle già disposte per altre tipologie di veicoli più inquinanti e si applicano all'intera rete stradale ricadente nelle aree urbane dei Comuni appartenenti alla fascia 1 e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla fascia 2, come definite dalla DGR n. 2578 del 31/10/2014.

Restano escluse dal fermo le autostrade, le strade di interesse regionale R1, i tratti di collegamento tra le strade sopra citate, gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici. L'individuazione delle tratte di collegamento è effettuata dai Comuni interessati, pubblicata sul proprio sito istituzionale e trasmessa a Regione Lombardia. Le limitazioni devono essere segnalate con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada. In assenza della perimetrazione del centro abitato e della apposizione della segnaletica da parte del Comune, le limitazioni relative agli autoveicoli Euro 3 diesel si applicano all'intero territorio comunale.

Esclusioni e deroghe sono riportate all'interno dell'allegato 2 all'aggiornamento di Piano (DGR n. 449/2018).

Ulteriori deroghe temporanee (valide fino al 31 marzo 2019) sono state introdotte con DGR n. 712/2018 **per le seguenti tipologie di veicoli euro 3 diesel:**

- per il trasporto di persone, di proprietà di soggetti con ISEE inferiore a 14.000 euro, a condizione che i proprietari non siano in possesso di altro veicolo escluso dalle limitazioni;
- per il trasporto di persone, di proprietà e condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età, a condizione che non siano in possesso di altro veicolo escluso dalle limitazioni;
- autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale come indicato all'articolo 54, lettere f) e g) del Codice della Strada;
- veicoli i cui proprietari siano in attesa di consegna di un nuovo veicolo non sottoposto alle limitazioni alla circolazione vigenti e in grado di esibire idonea documentazione che attesti l'avvenuto acquisto;
- veicoli appartenenti ad associazioni o società sportive, iscritte a federazioni affiliate al CONI o ad altre federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse (con dichiarazione del presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato); veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi (con dichiarazione del presidente della rispettiva federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'operatore è direttamente impegnato).

Per disposizione dell'aggiornamento del PRIA, **dal 2019** e per gli anni successivi le limitazioni già vigenti **per gli autoveicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel si applicheranno dal 1° gennaio al 31 dicembre**. Tali limitazioni si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7,30 alle 19,30, in fascia 1 e 2 del territorio regionale.

La **sospensione del provvedimento di fermo** della circolazione potrà essere stabilito per effetto del verificarsi di eventi impreveduti ed eccezionali a carattere meteorologico o sociale, quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

I **controlli** sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, in caso di accertamento di violazioni, sono effettuati dalla polizia stradale.

Misure temporanee omogenee per la limitazione del traffico

Si confermano gli impegni assunti con l'**Accordo di bacino padano 2017** relativamente alle limitazioni temporanee alla circolazione dei veicoli più inquinanti durante gli episodi di accumulo del PM10 nei Comuni con più di 30.000 abitanti di fascia 1 e 2 e nei Comuni che intendono aderire volontariamente.

La DGR n. 712 del 30/10/2018 ha previsto che le procedure di attivazione e disattivazione delle misure temporanee di 1° e 2° livello tengano conto di eventuali previsioni meteo e degli scenari di qualità dell'aria.

Le informazioni relative all'attivazione dei provvedimenti temporanei sono consultabili all'indirizzo <http://www.l15.regione.lombardia.it/#/accordo-aria>. I Comuni trasmettono l'ordinanza a Regione Lombardia anche ai fini dell'inserimento all'interno dell'applicativo informatico Accordo Aria.

Adesione all'Ecosistema Digitale E015

Da quest'anno ciascuna Amministrazione può riutilizzare i dati sullo stato di attivazione delle limitazioni temporanee, consultabili su L15-Accordo Aria, in propri canali (siti web, app, sistemi di monitoraggio, ecc.) e integrarli con altre informazioni di carattere locale, per fornire in tempo reale ai cittadini un'informazione mirata al territorio di riferimento. Questa integrazione è resa possibile dall'"API (Application Programming Interface) Accordo Aria" disponibile sull'Ecosistema Digitale E015 a cui si aderisce gratuitamente tramite il sito del progetto www.e015.regione.lombardia.it

Misure permanenti relative all'utilizzo di generatori di calore a biomassa legnosa

L'azione mira a ridurre le emissioni di particolato sottile derivanti dalla combustione delle biomasse legnose per il riscaldamento in ambito civile. In particolare, a seguito dell'entrata in vigore della classificazione e certificazione ambientale dei generatori di calore a biomassa (DM 186 del 2017) e della sottoscrizione dell'Accordo di bacino padano 2017, sono introdotti:

- dal **1° ottobre 2018** il divieto permanente di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 3 stelle e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a 2 stelle;
- dal **1° gennaio 2020** il divieto permanente di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 4 stelle e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiori a 3 stelle;
- l'obbligo di utilizzare **pellet certificato** nei generatori di calore di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW;
- **limitazioni temporanee** all'utilizzo dei generatori di calore a biomassa durante gli episodi di accumulo del PM10 secondo le modalità concordate a livello di bacino padano;
- il divieto di incentivare l'installazione di impianti termici a biomassa legnosa nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o del valore obiettivo del benzo(a)pirene.

I **controlli** sono effettuati dalle Province, nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti, e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell'ambito delle verifiche sugli impianti termici.

Disposizioni per la combustione di residui vegetali agricoli e forestali

Relativamente alla combustione di residui vegetali si richiama la norma statale vigente (D.LGS n. 152/06 - TUA) che ne prevede il **generale divieto** rientrando nella disciplina dei rifiuti. Deroghe dall'applicazione di tale disciplina sono stabilite dagli art. 185 e 182, comma 6 bis, del TUA per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Le disposizioni regionali introdotte con LR n. 31/08 (come modificata dalla LR n. 38/15) prevedono la possibilità di effettuare la combustione *in loco* dei piccoli cumuli di tali residui (inferiori a 3 metri steri per ettaro) nei territori dei Comuni posti ad una quota superiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità montane). Nei **Comuni posti a quota inferiore ai 300 m** vigono le disposizioni stabilite dalla DGR n. 7095/2017 che prevedono il **divieto di combustione dal 1° ottobre al 31 marzo** di ogni anno.

La combustione *in loco* di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita solo in alcuni limitati casi, previa comunicazione al Comune e rispettando specifiche modalità e condizioni indicate dalla deliberazione regionale n. 7095/2017.

Si richiamano i Comuni alle **buone pratiche alternative** all'abbruciamento di tali residui vegetali.

Infografiche

Sul portale sono pubblicate le infografiche che illustrano nel dettaglio le misure regionali per la qualità dell'aria, sia permanenti che temporanee, in relazione alla Fascia di appartenenza del Comune (Fascia 1, Fascia 2 sopra i 30.000 abitanti, Fascia 2 sotto i 30.000 abitanti): <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/ambiente-ed-energia/Inquinamento-atmosferico/misure-regionali-2018-2019-per-migliorare-qualita-aria/misure-regionali-2018-2019-per-migliorare-qualita-aria>

Fonte

Direzione Generale Ambiente e Clima

DGR n. 2578 del 31/10/2014 – BURL n. 45 del 05/11/2014 - seo

DGR n. 7095 del 18/09/2017 – BURL n. 38 del 21/09/2017 - seo

DGR n. 449 del 02/08/2018- BURL n. 32 del 09/08/2018 - seo

DGR n. 712 del 30/10/2018 – BURL n. 45 del 06/11/2018- seo

Per informazioni dettagliate si rimanda alla lettura integrale dei provvedimenti citati disponibili al link:

<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria>

U.T.R. Ufficio Territoriale Regionale Brescia

Via Dalmazia 92/94 – 25125 Brescia

Tel. 030.3462451 - Fax 030.347199

spazioregione_brescia@regione.lombardia.it

www.regione.lombardia.it